



[Home](#) / [Bandi e Strumenti di Acquisto](#) / [Bandi di gara in scadenza](#) / Dettaglio bando

DETTAGLIO



AVVISI



ESITI E PUBBLICAZIONI



CHIARIMENTI



PROTOCOLLO

Domanda:

Risposta: PI215524-25

Quesito: PI209812-25

Si conferma che è facoltativo produrre i Giustificativi dell'offerta economica già in questa fase?

Risposta:

Si conferma

PROTOCOLLO

Domanda:

Risposta: PI215523-25

Quesito: PI198409-25

In relazione al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, in merito al favorire la più ampia partecipazione micro e PMI e in virtù di bandi di gara analoghi (vedi Empulia 2025), si richiede se fosse possibile partecipare in qualità di distributori di prodotti per incontinenza e non solo come produttori degli stessi.

Risposta:

Si conferma

PROTOCOLLO

Domanda:

Risposta: PI215518-25

Quesito: PI195546-25

ALLEGATO 8 – ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTI 1-2-33)Pag. 2 di 12. Al punto 4 si chiede di dichiarare "... di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 270 mesi dal termine fissato per la presentazione dell'offerta...".Riteniamo trattarsi di refuso, e che si intenda 270 giorni.Vi preghiamo di verificare ed eventualmente ripubblicare il documento corretto.

Risposta:

In riferimento all'Allegato 2 Domanda di partecipazione, si conferma che trattasi di refuso, sono 270 giorni.

PROTOCOLLO

Risposta: PI215517-25

Quesito: PI195486-25

Domanda:

ALLEGATO 8 – ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTI 1-2-32)Pag. 8 di 12 – punto 40: apparentemente la frase è troncata a metà (“... Gli operatori economici possono indicare nella propria ...”). Vi preghiamo di verificare ed eventualmente ripubblicare il documento corretto.

Risposta:

In riferimento all'Allegato 2 Domanda di partecipazione, al punto 40) per mero errore materiale la frase riportata è troncata: "Il contratto collettivo applicato relativamente all'esecuzione del servizio di consegna a domicilio è il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni (CCNL I100). Gli operatori economici possono indicare nella propria". Si specifica che si fa espresso riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara a pag. 10 par. 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" laddove si disciplina: "Il contratto collettivo applicato relativamente all'esecuzione del servizio di consegna a domicilio è il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni (CCNL I100). Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato".

 PROTOCOLLO**Domanda:**[Risposta: PI215511-25](#)[Quesito: PI195483-25](#)

ALLEGATO 9 _ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI MAGGIORENNI MOD. B114)Domandiamo cortesemente che tale dichiarazione possa essere presentata solo a procedura aggiudicata da parte dell'eventuale aggiudicatario (come di prassi accade), e non già in sede di gara da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura.

Risposta:

Si conferma la documentazione di gara

 PROTOCOLLO**Domanda:**[Risposta: PI215508-25](#)[Quesito: PI195481-25](#)

DISCIPLINARE DI GARA12)Pag. 35 di 63 – Relazione Tecnico Descrittiva “... contenuta in massimo 15 facciate complessive ...”. Chiediamo cortese conferma che copertina ed eventuale indice della Relazione siano da considerarsi al di fuori delle 15 facciate.

Risposta:

E' possibile aumentare il limite delle pagine della Relazione tecnico descrittiva fino ad un max di 40 pagine, in ogni caso si conferma che sono da considerarsi escluse la copertina e l'indice

 PROTOCOLLO**Domanda:**[Risposta: PI215504-25](#)[Quesito: PI195479-25](#)

DISCIPLINARE DI GARA10)Pag. 59 di 63: “... Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione ...”.a)Domandiamo cortese conferma che la presentazione in sede di gara dell’Allegato 10 “Giustificativi offerta economica” (di cui a pag. 39 di 63 del Disciplinare) sia quindi solo facoltativa, lasciando correttamente l’eventuale analisi dell’anomalia delle offerte alla fase successiva all’apertura delle stesse e alla conseguente elaborazione della graduatoria.b)Qualora invece riteneste di voler già ricevere ugualmente l’Allegato 10 compilato, chiediamo conferma che lo stesso non debba essere compilato da pag. 2 dal seguente inciso in avanti: “... N.B.: compilare la seguente parte in caso di appalti di servizi, service o fornitura con posa in opera ...”. Questo perché la presente è una gara relativa a “forniture” (v. estratto bando G.U.CEE) senza posa in opera, e quindi non rientrerebbe

nelle fattispecie esplicitate.

Risposta:

a) Si conferma.

b) Si precisa che il modello Allegato 10 è un facsimile, si rinvia a quanto riportato nel disciplinare paragrafo 17 Offerta economica

 PROTOCOLLO

Domanda:

Risposta: PI215502-25

Quesito: PI195478-25

DISCIPLINARE DI GARA9)Lotto 1 – pag. 45 di 63 – criterio 26 e lotto 2 – pag. 50 di 63 – criterio 20: Certificazione SA 8000:2008 "... Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. SI: 1 punto. NO: 0 punti ...".In nome del principio di equivalenza, siamo a domandare cortese conferma che sia accettato (e quindi parimenti valutato) il possesso aziendale della certificazione SR10 "Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale", per i seguenti motivi.La certificazione SR10 è equiparabile alla certificazione SA 8000 in quanto entrambe hanno come oggetto la responsabilità sociale dell'azienda, con le medesime finalità e gli stessi valori, compresi i diritti dei lavoratori. Infatti, la SR10 si fonda sull'impegno che l'azienda in possesso di tale certificazione pone nel promuovere i principi della responsabilità sociale così come definiti dalla norma ISO 26000:2010 "Guida sulla responsabilità sociale":-responsabilità di rendere conto in merito alle attività e decisioni ai propri stakeholder;-trasparenza e comportamento etico;-rispetto degli interessi degli stakeholder;-rispetto del principio di legalità, delle norme internazionali di comportamento e dei diritti umani;-rispetto del principio di legalità, delle norme internazionali di comportamento e dei diritti dei lavoratori.L'equivalenza tra i due certificati è riconosciuta dalle stazioni appaltanti, come confermato dalla sentenza n. 146/2018 del TAR Emilia-Romagna – Parma (non appellata).Inoltre, con la sentenza n. 924/2024 il TAR Piemonte, in adesione al principio già affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2455/2022 (espressamente richiamata), ha rilevato che "... il richiamo alla specifica denominazione SA8000 contenuto nel bando di gara resti legittimo nei limiti in cui, come previsto dalla direttiva, serva ad identificare le oggettive caratteristiche premiate, restando ammessa la possibilità per le imprese di provare in modo equivalente di essersi sottoposti ad un controllo volontario di responsabilità sociale rispetto ai citati standards internazionali ...", rilevando come "... l'Unione Europea non abbia, allo stato, sviluppato una propria certificazione in materia ma solamente elaborato uno standard normativo denominato ISO26000 avente similare contenuto di parametri e pur avendo la Commissione europea promosso una innumerevole serie di politiche volte a implementare la cosiddetta CSR o corporate social responsibility. Resta evidente che il requisito di equivalenza deve riferirsi alla garanzia di rispetto dello standard normativo ed alla sua verifica e che, a sua volta, lo standard normativo non è suscettibile di privativa per quanto concerne il rispetto delle norme internazionali in sé ...".Il TAR ha anche significativamente osservato: "... Osserva il Collegio che, per come risulta formulata ed è stata applicata la legge di gara, la stazione appaltante ha scelto, in violazione del principio di equivalenza, di privilegiare un unico sistema di accreditamento (per altro extraeuropeo); né vale osservare che l'organizzazione americana rilascia autorizzazioni a fornire la certificazione SA8000 anche ad enti di certificazione operanti nell'ambito dell'Unione europea e gode di privative; è evidente, infatti, come la normativa unionale e il principio di equivalenza, se pure consentono il riferimento puntuale negli atti di gara ad un tipo di certificazione per chiarezza di individuazione del requisito prestazionale prescritto, intendono invece scongiurare che un singolo ente privato acquisisca un anomalo potere di mercato arrogandosi inesistenti esclusive di verificare di standards normativi; l'aspetto di privativa potrebbe poi, al più ed ammesso e non concesso che possa coprire parametri normativi internazionali, ingenerare una problematica tra enti certificatori ma non certo minare il principio di equivalenza. Ne discende che la clausola della legge di gara che non contempla il principio di equivalenza contrasta con la disciplina unionale degli appalti ...".Analoghi sono i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella citata sentenza n. 2455/2020: "... quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, poiché, in un caso (ndr requisiti di accesso), lo impone il principio del favor participationis, e nell'altro (ndr punteggio premiale), il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali ...".Rimaniamo quindi in attesa di Vs cortese conferma che la presentazione di certificazione SR10 comporterà l'attribuzione del punteggio di qualità previsto per la certificazione SA 8000, come peraltro previsto in altre gare pubbliche di ausili ad assorbenza con richieste analoghe in altre Regioni.

Risposta:

Si conferma la documentazione di gara

? PROTOCOLLO**Domanda:****Risposta: PI215501-25****Quesito: PI195472-25**

DISCIPLINARE DI GARA7)Pag. 31 di 63 – punto 16 “Offerta tecnica”.Si chiede di sottoscrivere digitalmente la sola cartella compressa, “... che deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti prodotti in .PDF o altro formato equivalente non modificabile e non devono essere singolarmente firmati digitalmente ...”.Tuttavia i documenti indicati ai punti b) e c) sono espressamente richiesti “... firmati digitalmente (preferibilmente in modalità PADES) ...” e le dichiarazioni di cui al punto d) sono richieste “... sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante ...”.Non è chiaro: questi documenti vanno o non vanno presentati firmati digitalmente?Segnaliamo che di prassi anche i certificati di cui al punto e) sono rilasciati con firma digitale dal laboratorio, il quale non può più presentarli con modalità diverse (ad esempio, firma olografa).Vi preghiamo di verificare e di precisare le modalità di presentazione dei documenti.

Risposta:

Si chiarisce che è sufficiente la firma digitale sulla busta compressa contenente tutta la documentazione richiesta.

? PROTOCOLLO**Domanda:****Risposta: PI215499-25****Quesito: PI195471-25**

DISCIPLINARE DI GARA6)Pag. 26 di 63 – punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”“... Inoltre in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono ai sensi del comma 5 bis dell’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR - Regolamento 2016/679, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice ...”. È a Vs disposizione un modello, che può essere reperibile o da Voi pubblicato?Oppure è sufficiente rendere una dichiarazione che comunichi tale consenso?

Risposta:

Come riportato nell'Allegato 2 Domanda di partecipazione punto 38) il concorrente presentando e sottoscrivendo tale domanda acconsente al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste

? PROTOCOLLO**Domanda:****Risposta: PI215497-25****Quesito: PI195470-25**

DISCIPLINARE DI GARA5)Pag. 25 di 63 – punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”.Documento n. 13 “... Dichiarazione cumulativa di conformità all’originale riferita a tutte le copie (es. certificazioni) prodotte nella documentazione amministrativa-tecnica-economica ...”. Posto che non ci risulta essere un modello di dichiarazione allegato tra documenti di gara, domandiamo che in alternativa sia possibile presentare la dichiarazione di conformità all’originale sotto alla copia di ogni singolo documento presentato.

Risposta:

La presentazione di un'unica dichiarazione di conformità è un suggerimento ai fini di snellire le fasi della valutazione

della procedura. Fatta salva la facoltà dell'O.E. di produrre singole dichiarazioni.

PROTOCOLLO

Risposta: PI215496-25

Quesito: PI195469-25

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA4)Pag. 25 di 63 – punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”.... Si raccomanda che i documenti seguenti che compongono la documentazione amministrativa del concorrente DEVONO essere prodotti in .PDF (eccetto il documento di cui al punto 2) ...”. Si intende quindi che il documento “Modello Domanda di partecipazione (Allegato 2)” non va presentato in pdf, ma in word? Ed eventuali allegati a tale modello in che formato possono presentati?

Risposta:

Si tratta di un refuso. I documenti devono essere presentati in formato .pdf, il riferimento al punto 2 è in da intendersi il DGUE che deve essere compilato sulla Piattaforma.

PROTOCOLLO

Risposta: PI215494-25

Quesito: PI195467-25

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA3)Pag. 20 di 63 – punto 10 “Garanzia provvisoria”. Chiediamo cortese conferma che sia possibile presentare la garanzia applicando contemporaneamente la riduzione del 30% (punto a), del 10% (punto c) e del 20% (punto d).

Risposta:

Si conferma

PROTOCOLLO

Risposta: PI215493-25

Quesito: PI195464-25

Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA1)Pag. 6 di 63 – punto 2 “Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni”.Segnaliamo che, aprendo i documenti richiesti ai seguenti punti:-7) Allegato 5 – Modello offerta tecnica; -8) Allegato 6 – Test e punteggi laboratorio;-9) Allegato 7 – Schema Offerta economica per Lotto,si rileva che il nome del documento è rispettivamente Allegato 6, Allegato 7 e Allegato 8. Vi chiediamo di verificare, in quanto questo crea contraddizione con gli altri documenti di gara.Ad esempio, l’Allegato 8 è la “... Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per controlli-antimafia Mod. B ...” o lo “... Schema Offerta economica per Lotto ...”?

Risposta:

L'osservazione è corretta. I modelli sono tutti editabili e per errore materiale la loro numerazione interna è errata. La numerazione corretta è quella riportata nel disciplinare di gara, ovvero: Disciplinare di gara con i relativi allegati di seguito riportati:

?Allegato 1 “DGUE” (operatore economico - DA COMPILARE SU S.Tel.La);

?Allegato 2 “Modello di domanda di partecipazione”;

?Allegato 3 “Modello assolvimento imposta bollo”

?Allegato 4 “Patto di integrità di PuntoZero Scarl

?Allegato 5 “Modello offerta tecnica”;

?Allegato 6 “Test e punteggi laboratorio”;

?Allegato 7 “Scheda offerta economica per lotto”;

?Allegato 8 “Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per controlli-antimafia Mod. B”

?Allegato 9 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni Mod. B1"

?Allegato 10 ""Giustificativi dell'offerta economica".

PROTOCOLLO

Risposta: PI215491-25

Quesito: PI192322-25

Domanda:

Si chiede conferma su quale modello utilizzare per la domanda di partecipazione alla suddetta gara. A pag. 25 nell'elenco dei documenti al punto 2 si indica: Modello Domanda di partecipazione (Allegato 2) mentre a pag.26 al paragrafo 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura si indica il modello Allegato a1-Domanda di partecipazione. Tale allegato tra l'altro che non è presente fra i documenti gara pertanto si chiede di confermare che trattasi di refuso

Risposta:

Si conferma che trattasi di refuso. La domanda di partecipazione è reperibile nel modello All. 2

PROTOCOLLO

Risposta: PI215485-25

Quesito: PI192316-25

Domanda:

Si chiede di confermare se sia sufficiente la traduzione semplice in italiano per le schede tecniche dei prodotti, etichette CAM, dichiarazione certificazione CE ed eventuali altre certificazioni.

Risposta:

Si conferma

PROTOCOLLO

Risposta: PI215484-25

Quesito: PI192296-25

Domanda:

Si richiede di confermare l'importo della garanzia provvisoria per il Lotto 1 pari a 552.291,99€ e per il Lotto 2 pari a 104.007,48€ al netto delle eventuali riduzioni previste dall'art.106 comma 8 del Codice

Risposta:

Si conferma

PROTOCOLLO

Risposta: PI215483-25

Quesito: PI192285-25

Domanda:

Si richiede di confermare che vi sia un refuso nell'indicazione di fare riferimento all'allegato 7 piuttosto che l'allegato 6, che compare sul Disciplinare di gara al paragrafo 16) Offerta Tecnica, punto "e)"Certificazioni e/o rapporti di prova

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso del Disciplinare. L'allegato cui fare riferimento è il All 6_Test e punteggi laboratorio

Domanda:

AVVISO MISURA IPI - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 del 19 giugno 2025

Risposta:

Il 30 giugno 2025 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 del 19 giugno 2025, che in osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, con gli artt. 1 e 2, limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica Popolare Cinese al mercato degli appalti pubblici. L'origine di un operatore economico della Repubblica Popolare Cinese viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La presente procedura di gara, bandita successivamente all'entrata in vigore del citato Regolamento sarà sottoposta ai dettami del medesimo per quanto riguarda i lotti n. 1 e n. 2 che hanno un valore economico complessivo superiore ai 5.000.000 €, nel dettaglio: Lotto 1 - Fornitura di ausili ad assorbenza per l'incontinenza con consegna domiciliare Valore globale stimato dell'appalto: 27.614.599,63 € Lotto 2 - Fornitura di ausili ad assorbenza per l'incontinenza di adulti con consegna ospedaliera Valore globale stimato dell'appalto: 5.200.374,24 € Pertanto si chiede ai Fornitori, non originari della Repubblica Popolare Cinese, che intenderanno partecipare ai lotti individuati n.1 e n. 2, di integrare la domanda di partecipazione, inserita in documentazione di gara, con la dichiarazione allegata al presente avviso. Qualora le dichiarazioni di cui sopra non siano state incluse nella documentazione di gara, né presenti nella domanda di partecipazione né allegate quale dichiarazione integrativa, la stazione appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, ad attivare il soccorso istruttorio al fine di richiederne l'integrazione al fornitore partecipante. Qualora il Fornitore non presti tali dichiarazioni entro dieci giorni dalla richiesta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

[AVVISO MISURA IPI \(1\)_\(2\)_\(2\).docx](#)

TABELLA INFORMATIVA DI INDICIZZAZIONE



Centrale acquisti

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma (RM)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)

[Dichiarazione di Accessibilità](#)

Contatti

supporto.stella@regione.lazio.it

06 997744

